

OMISSIS

SINTESI DEI MOTIVI: violazione e/o falsa applicazione artt. 1, 3, 6, 8, 10, 10bis e 12 L. 241/1990 (e delle corrispondenti norme della L.r. 10/1991 e s.m.i.) e dei punti 1.2, 1.6, 3.3 e 3.4 delle "disposizioni attuative" del bando, anche in combinato disposto tra loro; nonché eccesso di potere. Mancanza e/o insufficienza e/o inadeguatezza dell'istruttoria. Difetto di presupposti. Violazione di norme interne. Mancanza e/o insufficienza e/o perplessità della motivazione. Violazione del giusto procedimento e dei principi di partecipazione. Violazione dei principi di legalità, trasparenza, economicità, buona amministrazione, legittimo affidamento, buon andamento. (1) Infatti, gli uffici pubblici competenti, sia per la fase istruttoria sia per il momento decisionale, hanno violato apertamente il principio di legalità e -con esso- le norme poste a tutela del giusto procedimento. Orbene, la Cavagricola Soc. Agr. s.r.l. era stata inserita utilmente (al n. 35 della sottomisura 214, azione 1B, punteggio assegnato 26.36, priorità livello territoriale "2", importo € 12.515.00, anno 2010, primo anno dei cinque) negli elenchi predisposti dall'IPA e, quindi, nella graduatoria provvisoria datata 12 maggio 2010, che per gli esclusi o per le domande irricevibili equivale ad avviso di avvio del procedimento di esclusione (punto 3.3, 7° cpv., 1° parte, delle disposizioni attuative). Entro gg. 15 da detta data (12.05.2010) e, quindi entro il 27 maggio 2010, gli interessati avrebbero potuto contestare il punteggio provvisorio ovvero chiedere la verifica dell'esclusione e della non ricevibilità (punto 3.3, 7° cpv., 2° parte). Entro i successivi gg. 60 dall'affissione dei superiori elenchi provvisori, ai sensi del punto 3.3, 8° cpv., l'IPA avrebbe dovuto procedere alla stesura degli elenchi definitivi ai fini della pubblicazione della graduatoria

definitiva regionale delle domande ammesse ed escluse, ivi già specificando le motivazioni dell'esclusione. Invece, con la nota del 13 novembre 2010, al di là di ogni ragionevole termine e, comunque, fuori dai termini imposti già consumati e la cui scadenza aveva prodotto il legittimo affidamento riguardo alla spettanza del beneficio in questione, è stato richiesto alla Cavagricola una non specificata integrazione della documentazione (senza specificare quale, non chiedendosi proprio nulla), provocando anche la violazione del principio di buona amministrazione accanto a quelli di buon andamento, imparzialità e responsabilità della P.A.; (2) rilevata l'assoluta inconcludenza della nota IPA del 13 novembre 2010, la ricorrente -ciò nondimeno- ha richiesto alla C.C.I.A.A. di Siracusa la nota esplicativa redatta dalla C.C.I.A.A. di Siracusa, prot. 7028 del 17.12.2010, ove si è attestato -tra l'altro- che la ricorrente è iscritta sin dal 9.06.2009, che la stessa ha per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e che l'iscrizione nella Sezione Speciale Agraria (04.06.2010) non ha alcuna diretta connessione con l'effettivo esercizio dell'attività. In ogni caso, né nel primo né nel secondo capoverso del citato punto 1.2 delle disposizioni attuative viene fatto riferimento alla necessità di essere iscritti nel registro delle imprese agricole, ma si richiede solo l'iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ma gli organi preposti hanno escluso ugualmente la Cavagrande Soc.Agr. s.r.l. dai benefici richiesti, senza preventivo avviso né opportuna preventiva comunicazione partecipativa, ritenendo apoditticamente che la relativa <<iscrizione al registro delle imprese agricole alla Camera di Commercio fosse successiva alla sottoscrizione dell'impegno>>, mostrando di ignorare i fatti e le circostanze su cui poi ha erroneamente valutato e senza alcuna valutazione della memoria inviata dalla odierna ricorrente, pur avendone l'obbligo (art. 10 L. 241/1990). (3) L'interesse legittimo, di cui si chiede la tutela col presente ricorso, riveste natura oppositiva e pretensiva, comportante sia il riesercizio del potere (c.d. effetto conformativo con l'utile inserimento nella graduatoria definitiva regionale), sia il riconoscimento e la liquidazione del risarcimento dei danni (derivanti dalla mancata eventuale non corresponsione del contributo pari a complessivi € 60.800,00, sia dalle ottenute anticipazioni bancarie -e dai conseguenti oneri- finalizzate a coprire i maggiori costi aziendali della coltivazione secondo corretto metodo biologico).

Si trasmette il presente atto perché sia pubblicato, per una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Siracusa-Catania, 17 maggio 2012


Avv. Giovanni Salliciano